

COMUNE DI PRIZZI
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. La polizia urbana attende alla tutela di un ordinato e decoroso svolgimento della vita cittadina, contribuendo alla sicurezza della popolazione ed al buon andamento della vita sociale, educando alla convivenza e alla tolleranza, al rispetto degli individui e delle cose sia pubbliche che private, mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile; essa attende altresì alla tutela del demanio comunale.
3. Nell'ambito delle funzioni di polizia locale amministrativa, enunciate nell'art. 159 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e nella Legge Regionale n. 17/90, la polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento, in conformità degli articoli 117 e 118 della Costituzione con le disposizioni del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e con lo Statuto del Comune di Prizzi.
4. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio comunale, con estensione agli spazi e luoghi privati, spazi e luoghi soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico.
5. Il Sindaco, in forza degli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e i dirigenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo il dettato dell'art. 107 dello stesso Decreto, possono emanare, mediante pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente

regolamento e di altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana. I Dirigenti possono altresì rilasciare autorizzazioni temporanee in deroga alle norme del presente Regolamento, previo parere degli Uffici e Servizi di volta in volta interessati. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, da funzionari ed agenti elencati nell'articolo 5.

Articolo 2 – Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) protezione e tutela degli animali;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) attività produttive.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai dirigenti comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **bene comune** in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato, ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) i monumenti e le fontane;
- d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 – Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta al Sindaco, con istanza in regola con la legge sul bollo.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività

che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni, determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno di regola validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2 , dal titolare della concessione o dell'autorizzazione.

6. Le concessioni o autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento dall'autorità che le ha emanate, quando risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongono sopravvenute esigenze di carattere generale.

7. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Articolo 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito in via generale, al personale del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, e ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Ai sensi della Legge n. 689/81, il personale del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni, di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale e tutti gli organi che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa.

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO
SEZIONE I

Disposizioni comuni al Titolo II

Articolo 6 – Prerogative dell'Amministrazione Comunale

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'Autorità Comunale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati.
2. Fermo restando che la rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del comma precedente, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge, il solo comportamento ostativo da parte del proprietario dell'edificio, che non trasmodi in resistenza alla forza pubblica, è punito a norma del presente Regolamento.

Articolo 7 - Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

1. Fermo restando che le norme del Titolo II fissano obblighi e divieti speciali in via residuale a salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di precipua autorizzazione;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono recare o intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni, salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;
- g) compiere presso fontane pubbliche o bevai o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di vetture, autovetture, motori ecc.;
- h) compiere in luoghi pubblici o aperti al pubblico riparazioni di veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinati da forza maggiore o cause fortuite;
- i) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- j) sedersi e sdraiarsi sulle strade, sui marciapiedi e nelle piazze, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi degli edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private;
- k) l'accattonaggio in luogo pubblico;
- l) attraversare luoghi pubblici privi di vestiti o nudi;
- m) fare schiamazzi e urlare per strada e nei luoghi pubblici;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) ostruire con veicoli o altro i passaggi pedonali, gli ingressi delle abitazioni, gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico e nei cassonetti;

- q) sparare mortaretti o altri simili apparecchi e accendere fuochi artificiali illegali.

Articolo 8- Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, quando gli stessi possono comportare annidamento di roditori, animali randagi, parassiti e salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizioni che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione del suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualsiasi sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili procurando insudiciamento delle aree sottostanti;
- f) compiere in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- g) orinare o defecare su aree pubbliche o comunque soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- h) spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;

- i) imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
- j) riversare nelle caditoie o lungo i margini delle strade grassi, sostanze oleose o inquinanti e liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti versati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
- k) gettare al basso delle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polveri, o imbrattamento della pubblica strada.

SEZIONE II

Pulizia ed igiene

Articolo 9- Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei cortili, vicoli chiusi od altri luoghi recintati comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, contenitori di capacità idonea per il deposito di rifiuti minuti.

4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i contenitori di cui al comma precedente, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

5. L'obbligo per la pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea. Tale obbligo permane a carico dell'esercente l'attività anche nel caso in cui il suolo venga imbrattato dai clienti dell'attività stessa.

6. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi e o strada sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

7. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il servizio pubblico competente al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

8. I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.

9. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di adeguata capacità e travasarne il contenuto con frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario sul marciapiede.

10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni e conferiti al servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

11. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Articolo 10 – Gestione dei rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. L'Autorità Comunale determina con propria ordinanza:

- a) metodo di raccolta;
- b) localizzazione dei siti di raccolta;
- c) orari di conferimento dei rifiuti;
- d) giorni di conferimento dei rifiuti selezionati, in caso di raccolta differenziata;
- e) modalità di conferimento di beni durevoli, imballaggi, rifiuti speciali.

3. Qualora i contenitori siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

4. I contenitori destinati alla raccolta selezionata dei rifiuti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta di rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla Legge.

6. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o

presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento di rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono, altresì, essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere a cura di chi esegue i lavori, conferiti, direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Articolo 11 - Distribuzione di volantini, opuscoli e simili

1. A tutela del decoro urbano nelle strade, nelle piazze, nelle ville e nei parchi comunali, e in generale, negli spazi pubblici o ad uso pubblico, è vietato:

- a) effettuare qualsiasi forma di pubblicità mediante affissione-apposizione di manifesti, sui pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, sui muri degli immobili comunali e di case private, nonché su altri posti non autorizzati;
- b) distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari, buoni sconto, biglietti omaggio o altro materiale simile sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza e lunotto delle autovetture, e comunque su tutti gli altri tipi di veicoli.

2. La distribuzione di volantini, depliant, materiale pubblicitario e comunicazioni di particolari eventi, potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali, con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private oppure all'interno di locali pubblici ed esercizi commerciali.

3. Gli incaricati a qualsiasi titolo alla distribuzione di volantini, depliant, ecc. dovranno preventivamente essere autorizzati dagli uffici comunali competenti e svolgere le operazioni nel rispetto di quanto sopra stabilito. I committenti della pubblicità sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.

4. I soggetti committenti della distribuzione di materiale pubblicitario quali volantini, depliant, opuscoli ecc. devono vigilare affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto sopra previsto. Gli stessi rispondono in concorso, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 delle violazioni alle disposizioni del presente articolo, quando risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli e di similari materiali divulgativi.

5. La libera distribuzione di volantini o altro materiale simile è comunque ammessa, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari, rivolte alla cittadinanza.

Articolo 12 – Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazze o altre sporgenze, sui marciapiedi pubblici o cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito dall'art. 9, comma 6, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori o conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE III

Del decoro e dell'assetto degli edifici

Articolo 13- Decoro e sicurezza dei fabbricati

1. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici. Tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi di cui al presente comma sono sanzionati a norma del Regolamento.
2. In tutte le abitazioni, i camini e le altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti; le canne dei camini, delle stufe e in genere tutti i condotti del fumo e del gas dovranno

sporgere di almeno due metri dal tetto dell'edificio da cui emergono e dal tetto di altri edifici costruiti in aderenza, in modo da assicurare la completa dispersione del fumo e degli odori, evitando ogni molestia e danno, che superino la normale tollerabilità, al vicinato.

3. E' vietata la collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno senza che sia stata rilasciata specifica autorizzazione comunale.

4. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine; queste andranno ripulite e mantenute costantemente in buono stato e non dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.

Articolo 14 – Decoro dei parchi, delle ville e del verde pubblico: facoltà ed obblighi

1. Nei parchi pubblici aperti e nelle ville può consentirsi, previa autorizzazione, l'attività dello spettacolo pubblico e l'attività di somministrazione o di vendita di alimenti e bevande.

2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dell'area occupata e alla raccolta dei rifiuti; tale obbligo permane a carico dell'esercente l'attività anche nel caso in cui il suolo venga imbrattato dai clienti dell'attività stessa.

3. L'Autorità Comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni contigibili.

Articolo 15 – Decoro dei parchi, delle ville e del verde pubblico: divieti

1. Nei parchi e nelle ville pubbliche, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) cogliere erbe e fiori;
- b) salire sugli alberi;
- c) danneggiare la vegetazione;

- d) calpestare le aiuole;
- e) condurre a pascolo gli animali.

2. Nelle ville comunali è vietato:

- a) l'ingresso al di fuori dell'orario di apertura;
- b) accedere con mezzi a motore;
- c) bagnarsi nelle fontane;
- d) calpestare le aiuole, danneggiare o cogliere fiori e arbusti;
- e) gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- f) introdurre cani privi di guinzaglio e/o museruola; in ogni caso i proprietari devono munirsi di paletta e sacchetto per la rimozione degli escrementi;
- g) produrre rumori molesti e accendere fuochi.

3. Nelle ville corredate da attrezzature e giochi per bambini è vietato:

- a) l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
- b) l'accesso alle biciclette se condotte da bambini di età superiore a 8 anni;
- c) il gioco con la palla ai bambini di età superiore a 8 anni.

4. L'accesso alle ville ai bambini di età inferiore agli anni 8 è consentito soltanto se accompagnati da un genitore o da una persona che ne abbia la responsabilità. L'uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi deve essere posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia.

Articolo 16– Disposizioni sul verde privato

1. Quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. I proprietari di aree private confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerli in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
3. A tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale, i proprietari di terreni ricadenti nel territorio comunale, soprattutto nel perimetro urbano, infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di insetti pericolosi, atti a provocare la diffusione di malattie nonché il costante pericolo di incendi, hanno l'obbligo di provvedere regolarmente, a proprie spese, alla pulizia e alla bonifica dell'area incolta.

SEZIONE IV

Del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 17 - Disciplina dell'occupazione

1. E' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale. Previa acquisizione di parere favorevole della Polizia Municipale, con riguardo alla sicurezza stradale e dell'Ufficio Tecnico Comunale con riguardo alla compatibilità urbanistica ed edilizia delle installazioni, sono autorizzabili le occupazioni, a carattere temporaneo o permanente del suolo pubblico.
2. Dette autorizzazioni presuppongono, comunque, il rispetto della normativa igienico-sanitaria.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni occorre rispettare le seguenti condizioni essenziali:
 - a) L'installazione non deve gravare su parti della carreggiata destinate alla circolazione dei veicoli, salvo occupazioni limitate nel tempo e autorizzate dall'Autorità Comunale Competente;
 - b) In prossimità di incroci, le installazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di sicurezza necessaria;

- c) L'area occupata dall'installazione non deve interferire con le fermate del servizio di trasporto pubblico;
- d) L'installazione dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due (può fare eccezione il caso in cui l'installazione è posta a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purchè venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede);
- e) L'installazione deve essere realizzata tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

4. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

5. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al terzo comma del presente articolo.

7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

8. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

9. Tutte le occupazioni di suolo possono essere assoggettate a prestazione di garanzia fidejussoria laddove dalle installazioni fisse o mobili possono derivare danni alla sede stradale o alle sue pertinenze.

Articolo 18 - Tipologia dell'occupazione

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni a carattere occasionale o permanente.
2. Sono occasionali le occupazioni caratterizzate dalla temporaneità non ripetitiva, normalmente effettuate con strutture mobili ed in particolare:
 - a) Strutture di supporto alle attività di pubblico esercizio;
 - b) Strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
 - c) Veicoli per traslochi e strutture di supporto a lavori pubblici;
 - d) Strutture pubblicitarie non stabilmente infisse al suolo;
 - e) Strutture di supporto a manifestazioni civili, politiche e religiose;
 - f) Strutture di supporto a sagre e fiere;
 - g) Strutture semoventi di spettacoli viaggianti e per mestieri girovaghi;
3. Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture, di norma, stabilmente collocate o infisse al suolo ovvero ripetitivamente collocate sugli stessi siti ed in particolare:
 - a) Chioschi, banchi, "dehors", tende ed edicole;
 - b) Elementi di arredo urbano.

Articolo 19- Modalità di autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art 18 lettere a) b) c) e d) deve presentare richiesta al Comune almeno 8 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione con indicazione:
 - a) del periodo di estensione della stessa;
 - b) della localizzazione esatta delle aree da occupare;
 - c) delle strutture mobili da utilizzare;
 - d) dell' attestazione di conformità dell'occupazione alle condizioni prescritte dall'art. 17 comma 3;
 - e) dell'avvenuto pagamento del prescritto canone per l'occupazione del suolo.

2. Premesso che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prescritta licenza di Polizia Amministrativa o commerciale (ove previste), chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 18 lettere e), f) e g) deve presentare istanza di autorizzazione al Comune almeno 15 giorni prima, rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione, con indicazione, oltre a quanto definito al comma precedente anche:

- a) delle modalità di occupazione;
- b) delle strutture fisse da utilizzare;
- c) della dichiarazione di conformità alla normativa comunitaria degli impianti da utilizzare.

3. Chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 3 dell'art. 18 deve presentare istanza di autorizzazione al Comune, almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione, con indicazione, oltre a quanto definito ai precedenti commi anche:

- a) della relazione tecnico descrittiva redatta da tecnico abilitato indicante le caratteristiche della struttura e i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata;
- b) possesso della documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi.

4. La struttura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimossa qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

5. In occasione di rinnovo, ove la struttura sia quella collocata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare attestante la totale conformità a quella precedentemente autorizzata, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione sopra elencata.

6. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento dovrà essere rimosso dal suolo pubblico a cura e a spese del titolare e, ripristinato lo stato

precedente; eventuali danni alla pavimentazioni saranno ripristinati in danno a cura dell' Amministrazione Comunale e addebitati al titolare.

7. Per chioschi e similari occorre attenersi alle indicazioni di arredo urbano del competente Ufficio Comunale.

8. Per i dehors non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali. La copertura dei dehors è consentita purchè siano usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti.

9. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.

10. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli Enti interessati. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano.

11. Per le tende a pantalera, costituite da uno o più teli detraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano delle cornici al di sopra delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano.

12. Per il capanno costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici al di sopra delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,10 dal punto di calpestio. Il capanno può essere utilizzato in tutto il territorio urbano..

13. Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonei soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione, mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientali tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale,

possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati. Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purchè in linea con i criteri generali del presente regolamento e purchè l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto.

14. Possono anche essere realizzati chioschi o gazebo nei parchi, purchè progettati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.

15. Le strutture autorizzate secondo i criteri previgenti potranno essere conservate per non più di due anni, a condizione che il titolare della struttura del negozio o esercizio pubblico di somministrazione, assuma formale impegno ad adeguare la struttura al presente regolamento.

16. L'autorizzazione per l'occupazione con dehors è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

SEZIONE V

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

Articolo 20 – Gli animali e la tutela dell'igiene

1. E' vietato allevare all'interno del centro abitato, delimitato in conformità all'art. 4 del D.Lgs. 285/92, animali da soma o da tiro, o animali destinati alla macellazione.

2. E' vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.

3. E' vietato mantenere, anche in area privata, all'interno del perimetro del centro abitato, un numero di animali da cortile superiore a 5 unità.

4. In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire

pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recare fastidio al vicinato.

5. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto a pubblico passaggio.

6. E' vietato altresì il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per animali.

7. I privati cittadini devono in ogni modo evitare che gli edifici possano diventare luogo di annidamento abitudinario di colombi e altri volatili e devono provvedere alla pulizia in modo da evitare fastidi di ogni genere al vicinato.

8. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura o monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.

Articolo 21 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

2. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

4. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi e con le modalità previste dai commi 6 e 9 dell'art. 2 legge 14 agosto 1991 n. 281.

5. E' vietato far partecipare cani a combattimenti.

6. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.

7. Sono considerati maltrattamenti: la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la

somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico veterinaria.

8. E' vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti per qualunque tipo di sperimentazione.

Articolo 22 – Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente Regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura delle associazioni protezionistiche o dei gestori dei rifugi convenzionati con il Comune, a spese del trasgressore.

Articolo 23 – Del trattamento degli animali di affezione: obblighi.

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo – animale – ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281 e dalla Legge Regionale 30 luglio 2000 n. 15, promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.

A tal fine il Comune assicura:

- a) la promozione e il miglior funzionamento dell'anagrafe canina;
- b) l'educazione, l'aggiornamento e la formazione sanitaria diretta agli studenti delle scuole, ai cittadini, agli operatori etc. per la diffusione di una cultura di prevenzione del fenomeno del randagismo;

- c) campagne informative per l'incentivazione delle adozioni di animali randagi attraverso varie iniziative;
- d) la promozione ed incentivazione di controlli sanitari, vaccinazioni e sverminazione di cani di proprietà;
- e) la cattura, la cura, sterilizzazione, e reimmissione nel territorio dei cani randagi, previa collocazione dei microchip;
- f) l'assistenza ai cani randagi malati o feriti.

2. Tutti i proprietari di animali di affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.

3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purchè nelle condizioni definite dal comma successivo, esclusivamente nelle aree loro appositamente ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

4. Nel condurre all'aperto, sulla pubblica via, ovvero nelle aree condominiali, i propri cani, è fatto obbligo ai proprietari di mantenerli al guinzaglio; alternativamente al guinzaglio, il cane deve essere calzato con museruola. Per le razze particolarmente pericolose è obbligatorio l'uso sia del guinzaglio che della museruola.

5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 4, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo tale da non recare danno alle persone.

6. La detenzione dei cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie forme di igiene – illuminazione e benessere animale.

Quando siano tenuti legati ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

7. E' vietato tenere legati i cani sulla pubblica via se non per situazioni temporanee e occasionali.

8. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

9. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni spazio pedonale di uso pubblico.

10. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

11. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza dell'Autorità Comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

SEZIONE VI

Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 24 – Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte o un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini, soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore 7,00.

2. I servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi eserciti arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. E' comunque vietato, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando le attività già presenti, impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Articolo 25 – Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

1. I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

2. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 01.00 e le ore 8.00, salvo apposita autorizzazione.

3. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica o privata.

4. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 26 – Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni percepibili dall'esterno, non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini, e in ogni caso in modo tale che le emissioni sonore non vengano udite dall'esterno. La disposizione vale anche per esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 8 e dovranno terminare entro le ore 20; gli stessi andranno sospesi dalle ore 13 alle ore 15.
5. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 8, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 27 – Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi limiti fissati dalla disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può in nessun caso superare i quindici minuti.

Articolo 28 – Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

1. Fermi restando i limiti previsti dall'art. 155 del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

TITOLO III

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE I

Disposizioni comuni

Articolo 29 – Disciplina sanitaria delle attività produttive

1. Manifatture, laboratori di analisi, gabinetti medici, opifici, laboratori artigianali, officine e fabbriche che producono vapori, gas, polveri, rifiuti speciali o altre esalazioni potenzialmente insalubri, per intraprendere la specifica attività, debbono munirsi di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'autorità comunale previa valutazione tecnica della competente Azienda Sanitaria Locale.

2. L'autorizzazione sanitaria deve contenere le prescrizioni per l'esercizio. I locali sede di siffatte attività debbono essere munite della specifica destinazione d'uso in conformità degli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 30 – Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere muniti di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalla

normativa sanitaria, da tenersi a disposizione dei frequentatori e comunque di chiunque acceda al locale aperto al pubblico e faccia richiesta di uso dei servizi stessi.

Articolo 31 – Estensione del divieto di fumo

1. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, nelle attività artigianali destinate alla produzione e vendita di prodotti alimentari è vietato fumare.
2. Il titolare dell'esercizio è obbligato ad esporre idoneo avviso al pubblico.
3. Nell'ambito dei predetti esercizi, il titolare può destinare una zona separata del locale ai fumatori, a condizione che la separazione dei locali sia idonea e subordinatamente alla installazione di impianti di aerazione funzionanti.

SEZIONE II

Disciplina di compendio delle attività commerciali

Articolo 32 – Obbligo di vendita

1. Tanto su area privata, quanto su area pubblica, gli esercenti il commercio di prodotti alimentari e non alimentari ed i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli artigiani, hanno l'obbligo di vendere ai clienti che si presentano per l'acquisto, i propri prodotti, curando di servire la clientela secondo l'ordine di precedenza cronologica della richiesta.

Articolo 33 – Esposizione dei prezzi

1. Oltre agli esercenti la vendita, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione, nonché gli artigiani che effettuano la vendita di prodotti alimentari, hanno l'obbligo di esporre tabelle recanti menù e prezzi.

Articolo 34 – Commercio in forma itinerante

1. L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando viene esercitato:
 - nelle stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquanta metri lineari;
 - nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.
3. E' comunque vietato:
 - sostare a meno di 50 metri dalle aree di mercato nei giorni di svolgimento;
 - reclamizzare la merce ad alta voce e far uso di strumenti sonori o di altri sistemi arrecanti molestia e disturbo alla quiete pubblica.

TITOLO IV

DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 35 – Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

1. Il controllo sul rispetto delle norme del Regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai sensi dell'art.13 della L. 689/81.
2. In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, in via prioritaria, il controllo compete al personale di Polizia Municipale.
3. Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione di comportamenti vietati avvengono:
 - a) di iniziativa del personale di Polizia Municipale;

- b) su richiesta dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che domanda alla Polizia Municipale per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
- c) su segnalazione di Enti o autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
- d) su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.

4. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente Regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l'Autorità Comunale per il tramite del dirigente competente, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dalla legge 689/81.

5. L'ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario. Della necessità di dare corso alla esecuzione coattiva viene comunicata notizia all'autorità comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

Articolo 36 – Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso. Salvo l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il

fatto illecito o l'attività abusiva. In caso di inottemperanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore o all'obbligato in solido.

3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

5. Qualora alla violazione di norme del regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

6. Tutte le violazioni non previste specificatamente dal presente Regolamento, ma disciplinate da altri regolamenti comunali e/o da ordinanze/determinazioni dirigenziali e sindacali, nel rispetto del D.Lgs. 18/08/2008 n. 267 art. 3 comma 4 e art. 7 bis, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 (euro venticinque) a € 500,00 (euro cinquecento), salvo che i predetti atti non prevedano essi stessi le sanzioni da applicare.

7. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria

entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente Regolamento non è ammesso il pagamento in misura ridotta mediante versamento delle somme dovute nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero.

8. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie può essere aggiornata (con arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore), con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatesi nei due anni precedenti.

10. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabilite dalle leggi e dai regolamenti comunali.

11. Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza di ingiunzione, la sanzione è il Dirigente del Settore Attività Produttive; qualora quest'ultimo abbia partecipato all'attività di accertamento della violazione, la competenza ad adottare l'ordinanza di ingiunzione è del Segretario Comunale.

12. L'Autorità indicata al precedente comma deve concludere il procedimento per l'applicazione delle sanzioni, secondo i criteri di cui all'art. 18 Legge 689/81, nel termine perentorio di 180 giorni.

13. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di presentazione degli scritti difensivi da parte del trasgressore e comunque dallo scadere del termine della loro presentazione o dall'inoltro del rapporto previsto dall'art. 17 della Legge n. 689/81, se successivo.

Articolo 37 – Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente Regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell’Autorità Comunale o per effetto di comunicazione di inizio attività, con ordinanza del Dirigente del Settore Attività Produttive viene disposta la sospensione dell’attività autorizzata per un periodo determinato in misura fissa di tre giorni.
2. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, accertata con provvedimento di cui all’art. 13 della legge n. 689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell’attività autorizzata, commette un’altra violazione della stessa indole.
3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
4. La reiterazione non opera nel caso in cui l’obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.
5. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Articolo 38 – Importi delle sanzioni

1. Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i Comuni sono titolari di potestà normativa e impositiva.
2. Nel rispetto dell’art.7 bis del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, vengono determinate le seguenti sanzioni, a carattere generale per le violazioni al presente Regolamento come da tabella seguente:

VIOLAZIONE AI PRECETTI CONTENUTI NEL	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	SANZIONE ACCESSORIA
Titolo II Sezione I	Da € 30,00 a € 180,00	Ripristino dello stato dei luoghi e eventuale sospensione dell'autorizzazione.
Titolo II Sezione II	Da € 40,00 a € 240,00	Ripristino dello stato dei luoghi e eventuale sospensione dell'autorizzazione
Titolo II Sezione III	Da € 30,00 a € 180,00	Ripristino dello stato dei luoghi e eventuale sospensione dell'autorizzazione
Titolo II Sezione IV	Da € 60,00 a € 360,00	Ripristino dello stato dei luoghi e eventuale sospensione dell'autorizzazione
Titolo II Sezione V	Da € 40,00 a € 240,00	Ripristino dello stato dei luoghi e eventuale sospensione dell'autorizzazione
Titolo II Sezione VI	Da € 60,00 a € 360,00	Ripristino dello stato dei luoghi e eventuale sospensione dell'autorizzazione
Titolo III Sezione I	Da € 30,00 a € 180,00	Ripristino dello stato dei luoghi e eventuale sospensione dell'autorizzazione
Titolo III Sezione II	Da € 40,00 a € 240,00	Ripristino dello stato dei luoghi e eventuale sospensione dell'autorizzazione

Viene altresì stabilito che, per le violazioni alle ordinanze del Dirigente competente per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela ed igiene dell'abitato nonché di disciplina della Polizia Urbana, la sanzione amministrativa pecuniaria va ad essere determinata entro i margini compresi tra euro 25,00 ed euro 500,00 e determinata,

salvo che l'ordinanza stessa non disponga sanzioni differenti ,dalle previsioni del presente comma.

Articolo 39 – Proventi delle sanzioni: destinazioni.

1. Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento. Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di legge, viene effettuato riparto tra le seguenti finalità:

- a) nella misura del 15% del riscosso, le somme restano vincolate alla realizzazione di interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà del Comune;
- b) nella misura del 35% del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per le attività di Polizia Urbana;
- c) nella misura del 25% del riscosso, le somme restano vincolate al ripristino o al risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica;
- d) nella misura del 25% del riscosso, le somme restano vincolate al finanziamento di progetti volti al miglioramento della sicurezza stradale, anche attraverso progetti finalizzati all'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole.

TITOLO V

SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

Articolo 40 – Cose ritrovate

1. Nel rispetto dell'art. 927 del codice civile, salvo diversa specifica disposizione di Legge, gli oggetti ritrovati, quando si ignora chi ne sia il proprietario o l'ultimo possessore, devono essere consegnati al Sindaco e, per esso, al Comando di Polizia Municipale, che ne curerà la custodia o presso i propri uffici o presso terzi dandone

pubblicità mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune.

2. Il ritrovatore, nel caso in cui la cosa viene restituita al proprietario, ha diritto ad un premio determinato ai sensi dell'art. 630 del Codice Civile.

3. Trascorso un anno dalla pubblicazione senza che si presenti alcuno che ne abbia lamentato la perdita o la scomparsa, dimostrandone la proprietà, gli oggetti ritrovati vengono consegnati a chi li ha ritrovati, che potrà provvedere al ritiro degli stessi dopo aver pagato le eventuali spese di custodia occorse.

4. Gli oggetti rinvenuti dal personale di Polizia Municipale, in assenza di alcuna segnalazione, vengono invece venduti all'asta o devoluti ad associazioni senza scopo di lucro o restano in proprietà del Comune.

Articolo 41 – Servizi a domanda individuale

1. L'Amministrazione Comunale può avviare servizi a domanda individuale sul territorio di competenza. Sono considerati servizi a domanda individuale, ai sensi della legge 51/82, i seguenti servizi:

1. accertamenti e notificazioni di atti giudiziari, consegna a domicilio di atti, certificazioni, documenti in genere;
2. scorte effettuate con veicoli della Polizia Municipale e servizi specifici di assistenza (es. pulizia stradale, sgomberi stradali temporanei);
3. assistenza da parte di personale comunale specializzato (es. polizia municipale) a manifestazioni che presuppongono il rilascio di licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi del T.U.I.P S., e comunque rientranti nelle competenze di cui all'art. 19 D.P.R. n. 616/1977;
4. personale comunale e istruttoria pratiche di iniziative culturali, sociali, teatrali e comunque spettacolari;
5. ogni altra iniziativa che la Giunta Comunale potrà ritenere utile al paese.

2. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad individuare i servizi da istituire.

3. I cittadini per potere usufruire del servizio di cui necessitano devono presentare apposita richiesta al Comune.

4. Il settore interessato provvederà preventivamente a quantificare le risorse umane occorrenti e i tempi necessari per lo svolgimento dei servizi a domanda individuale con le formalità di cui all'art. 1 della legge 241 del 1990. Tale quantificazione concordata comporterà il calcolo delle competenze per il pagamento anticipato del servizio, che dovrà essere effettuato prima dello svolgimento dello stesso, condizione necessaria per il rilascio della licenza per il servizio di cui al punto 3. del presente articolo.

5. Tali tariffe verranno introitate dal Comune in apposito capitolo di bilancio mediante versamento diretto su tesoreria comunale, che ne rilascerà quietanza, da parte dei soggetti interessati a usufruire del servizio da parte del personale del Comune.

6. Sono esenti dal pagamento della contribuzione i comizi elettorali e politici, nonché le manifestazioni gestite direttamente dal Comune o che comunque godano di espresso patrocinio dello stesso. Si intendono gestite direttamente dal Comune le manifestazioni che hanno destinatario della licenza o presa d'atto di P.S. il Sindaco.

7. Il personale del Comune, durante lo svolgimento del servizio a domanda individuale, è da ritenersi in servizio e potrà esercitare il proprio ruolo nella completezza delle funzioni riconosciutigli dalle leggi e dai Regolamenti. e, previa trasmissione dei rendiconti da parte del settore interessato, verrà ricompensato nella misura stabilita dalla delibera di Giunta Comunale che istituisce il servizio.

Articolo 42 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Oggetto e applicazione
- Articolo 3- Definizioni
- Articolo 4- Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 5 – Vigilanza

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I – Disposizioni comuni al Titolo II

- Articolo 6 – Prerogative dell'Amministrazione Comunale
- Articolo 7 – Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale
- Articolo 8 - Altre attività vietate

Sezione II – Pulizia ed igiene

- Articolo 9 – Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 10 – Gestione dei rifiuti
- Articolo 11 – Distribuzione di volantini, opuscoli e simili
- Articolo 12 – Sgombero neve

Sezione III – Del decoro e dell'assetto degli edifici

- Articolo 13 – Decoro e sicurezza dei fabbricati
- Articolo 14 – Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi
- Articolo 15 - Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti
- Articolo 16 – Disposizioni sul verde privato

Sezione IV – Del suolo e dello spazio pubblico

- Articolo 17 - Disciplina dell'occupazione
- Articolo 18 – Tipologia dell'occupazione
- Articolo 19 – Modalità di autorizzazione

Sezione V – Mantenimento, protezione e tutela degli animali

- Articolo 20 – Gli animali e la tutela dell'igiene
- Articolo 21 – Tutela degli animali domestici
- Articolo 22 – Animali molesti
- Articolo 23 - Del trattamento degli animali di affezione: obblighi

Sezione VI – Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 24 – Disposizioni generali

Articolo 25 – Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

Articolo 26 – Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

Articolo 27 – Dispositivi acustici antifurto

Articolo 28 – Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

TITOLO III DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sezione I – Disposizioni comuni

Articolo 29 – Disciplina sanitaria delle attività produttive

Articolo 30 – Servizi igienici

Articolo 31 – Estensione del divieto di fumo

Sezione II – Disciplina di compendio delle attività commerciali

Articolo 32 – Obbligo di vendita

Articolo 33 – Esposizione dei prezzi

Articolo 34 - Commercio in forma itinerante

TITOLO IV DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 35 – Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

Articolo 36 – Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 37 – Reiterazione delle violazioni

Articolo 38 – Importi delle sanzioni

Articolo 39 – Proventi delle sanzioni : destinazioni

TITOLO V SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

Articolo 40 – Cose ritrovate

Articolo 41 – Servizi a domanda individuale

Articolo 42 - Abrogazioni